

**Rapporto del Governo italiano sull'applicazione delle Convenzioni n. 81/1947 e n. 129/1969**  
**Anno 2024**

- ***Convenzione OIL n. 81/1947 "Ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio"***
- ***Convenzione OIL n. 129/1969 "Ispezione del lavoro nell'agricoltura"***

Nel fornire riscontro in merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, delle suddette Convenzioni, si forniscono le informazioni richieste, di seguito illustrate nelle risposte alle domande dirette ed alle osservazioni.

### **DOMANDE DIRETTE**

- ❖ ***Articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione n. 81 e articolo 6, paragrafi 1 e 3, della Convenzione n. 129. Funzioni aggiuntive affidate agli ispettori del lavoro relative alla conciliazione.*** Il Comitato rileva che, in risposta al suo precedente commento, il Governo fa riferimento nella sua relazione all'importanza della procedura di conciliazione monocratica, istituita ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 124/2004. Il Governo indica che tale conciliazione non comporta il rischio di interferire e/o distogliere gli ispettori del lavoro dalle loro funzioni primarie, ma rappresenta piuttosto uno strumento prezioso per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la corretta attuazione della legislazione del lavoro e delle disposizioni contrattuali. Secondo il Governo, la conciliazione monocratica garantisce la tutela dei lavoratori, evitando gli oneri legati alle procedure giudiziarie e amministrative. Il Comitato rileva che, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 124/2004, la conciliazione monocratica è limitata alle questioni connesse alle retribuzioni e ai contributi previdenziali non corrisposti, e gli ispettori del lavoro hanno la facoltà di decidere se persegui la. Se durante la conciliazione non si raggiunge un accordo tra le parti, l'ispettore del lavoro procederà con un sopralluogo, che non si limiterà al reclamo del lavoratore ma comprenderà tutte le attività del datore di lavoro. Se l'ispezione riscontra la fondatezza del reclamo del lavoratore, verrà emesso un avviso di accertamento certificato, obbligando il datore di lavoro a pagare quanto dovuto. Il Comitato rileva inoltre che, secondo i dati forniti dal Governo, il numero di denunce ricevute dagli ispettori del lavoro e trattate mediante conciliazione è aumentato negli ultimi anni (11.964 casi nel 2020, 12.581 nel 2021 e 14.020 nel 2022). Il Comitato chiede al governo di fornire informazioni sulla percentuale di tempo impiegato dagli ispettori del lavoro nell'espletamento delle procedure relative alla conciliazione monocratica rispetto al tempo impiegato per l'esercizio delle loro funzioni primarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione n. 81 e dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione n. 129.

\* \* \*

In merito a quanto richiesto, si fa presente che ciascun Ufficio territoriale degli Ispettorati del lavoro – c.d. ITL (Ispettorati territoriali del lavoro) – esercita la propria programmazione di attività ispettiva e di conciliazione monocratica nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, tenendo conto della specifica realtà territoriale e delle richieste di conciliazione monocratica e di accesso ispettivo presentate dai lavoratori.

Non viene rilevato e quantificato il tempo dedicato dagli ispettori del lavoro all'attività conciliativa rispetto al tempo impegnato nei compiti ispettivi, ma viene effettuato periodicamente il monitoraggio del numero delle conciliazioni svolte. Si evidenzia, in ogni caso, che al fine di consentire al personale ispettivo di dedicarsi in via prioritaria allo svolgimento dei controlli e della vigilanza nei luoghi di lavoro, nelle attività di "conciliazione monocratica" sono impiegati anche funzionari amministrativi con adeguata e specifica professionalità, oltre agli ispettori del lavoro.

Con riferimento ai tempi di svolgimento delle conciliazioni monocratiche, si rappresenta che, nel corso del 2023, il 48% (15.333) delle richieste d'intervento (31.956) pervenute agli Ispettorati Territoriali del lavoro è stato trattato mediante la convocazione del lavoratore e del datore di lavoro interessati e la conciliazione monocratica è stata espletata nel corso dell'anno solare.

I tempi di esperimento della conciliazione dipendono dalla valutazione dell'urgenza delle situazioni rappresentate nelle richieste d'intervento e dalle attività programmate dai singoli uffici.

Tra le conciliazioni monocratiche preventive – tentate grazie alla presentazione di entrambe le parti (7.983 a fronte di 7.355 nel 2022) – oltre il 76% (6.038) ha avuto esito positivo, con un incremento di tre punti percentuali rispetto all'anno 2022 (72%, pari a 5.400 CM con esito positivo). Gli accordi di conciliazione hanno consentito di garantire un'immediata tutela retributiva e contributiva dei lavoratori, facendo venire meno anche la necessità di realizzare accertamenti ispettivi concernenti le questioni lavorative conciliate.

In questo senso occorre ribadire che l'attività di conciliazione è direttamente finalizzata alla tutela dei diritti dei lavoratori, seppure in una sede e in un contesto diverso dall'ispezione. E la conciliazione svolta presso gli uffici dell'Ispettorato Nazionale del lavoro rappresenta, per i lavoratori coinvolti, una significativa forma di tutela in quanto si svolge alla presenza di un funzionario pubblico, destinato alla rigorosa attuazione della legge e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Nei restanti casi, ove ricorressero i presupposti per avviare l'accertamento, si è provveduto invece a programmare specifici controlli, garantendo così un equilibrio tra ispezioni su richiesta d'intervento e azioni di vigilanza di iniziativa, in funzione proattiva.

Si evidenzia, inoltre, che il pubblico ufficiale impegnato nella conciliazione svolge un ruolo attivo, nel tentativo di agevolare la sottoscrizione di un accordo che garantisca un'effettiva tutela del lavoratore quale parte più vulnerabile dal punto di vista socio-economico. Si ricorda, infatti, che il conciliatore può rifiutare di sottoscrivere l'accordo tutte le volte in cui ritenga che le condizioni offerte dal datore di lavoro, seppur accettate dal lavoratore, non siano idonee a riconoscere i diritti del lavoratore, come disposto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004 (*"il funzionario conciliatore può non procedere a sottoscrivere il verbale di un eventuale accordo manifestato dalle parti, nei soli casi in cui risulti evidente la mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore"*). La successiva circolare n. 36/2009 mette, invece, in evidenza come il conciliatore possa non sottoscrivere l'accordo raggiunto dalle parti se esso appare *"manifestamente volto ad eludere l'applicazione della tutela pubblicistica prevista a favore dei lavoratori oppure a precostituire false posizioni previdenziali"*.

- 
- ❖ **Articoli 7 e 10 della Convenzione n. 81 e articoli 9 e 14 della Convenzione n. 129. Numero di ispettori del lavoro per l'adempimento efficace delle funzioni dell'Ispettorato. Formazione.** A seguito del precedente commento del Comitato e con riferimento alle conclusioni del Comitato per l'applicazione delle norme (CAS), il Governo indica che, ad oggi, il numero di assunzioni effettive è di 327 funzionari (personale amministrativo, sociostatistico e informatico), 435 ispettori ordinari del lavoro e 548 ispettori tecnici. L'assunzione di altri 129 ispettori tecnici è prevista per settembre 2023. Le selezioni finali sono in corso di selezione dalle graduatorie dei candidati. Eventuali posizioni non coperte a seguito delle procedure già attivate potranno essere oggetto di ulteriori procedure competitive. Per quanto riguarda la formazione, il Comitato prende atto dell'indicazione del Governo secondo cui, a seguito dell'ampliamento dei poteri ispettivi dell'INL in materia di SSL da parte del decreto-legge n. 146/2021, la formazione in materia di SSL degli ispettori è stata svolta sotto forma di due sessioni settimanali tenute virtualmente, coinvolgendo tutto il personale ispettivo. La formazione, iniziata a novembre 2021 e proseguita per tutto il 2022, si è intensificata con l'ingresso di ispettori neoassunti a settembre 2022. Tra gli argomenti trattati nel 2021 si segnalano il ruolo del datore di lavoro, la delega di funzioni, i lavoratori all'aperto e i luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, i ruoli del responsabile della salute e sicurezza e del medico del lavoro. Nel corso del 2022 l'attenzione si è concentrata su altri temi rilevanti per

*la salute e sicurezza sul lavoro, il diritto del lavoro, la previdenza e le assicurazioni, per un totale di 290 ore di formazione specialistica erogate. Il governo aggiunge che è in corso un piano straordinario di formazione per gli ispettori tecnici di nuova assunzione. Il Comitato chiede al governo di continuare a fornire informazioni sui progressi compiuti nell'assunzione di nuovi ispettori. Il Comitato chiede inoltre al governo di indicare se gli ispettori sono assegnati alle diverse funzioni svolte dall'INL (come la SSL, le condizioni di lavoro e le ispezioni previdenziali, la conciliazione, la mediazione nelle controversie di lavoro, ecc.) e, in caso affermativo, di fornire informazioni al riguardo.*

\* \* \*

In merito alla richiesta di informazioni sui progressi compiuti nel processo di assunzione di nuovi ispettori, si rappresenta che, alla data del 1° ottobre 2024, l'organico effettivo dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) risulta costituito da n. 2.358 ispettori di vigilanza ordinaria e n. 845 ispettori di vigilanza tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito alle assunzioni effettuate a seguito dei concorsi pubblici avviati nel 2021 per il profilo professionale di ispettore di vigilanza ordinaria e, nel 2022, per il profilo professionale di ispettore di vigilanza tecnica su salute e sicurezza, si rappresenta quanto segue.

Rispetto a n. 691 posti messi a concorso per il profilo professionale di ispettore per la vigilanza ordinaria, al 1° ottobre 2024 sono stati assunti n. 507 ispettori, al netto delle intervenute cessazioni.

I posti a concorso per il profilo professionale di ispettore vigilanza tecnica (salute e sicurezza sul lavoro) erano pari a n. 1174 unità. La graduatoria è stata oggetto di completo scorimento e sono state assunte n. 659 unità, al netto delle intervenute cessazioni.

Il totale complessivo delle unità di personale ispettivo (vigilanza ordinaria e vigilanza tecnica) di nuova assunzione è pertanto pari a 1.166.

Si evidenzia, infine, che è in corso di svolgimento il concorso, bandito a luglio 2024, per l'assunzione di ulteriori 750 ispettori tecnici.

In occasione dell'assunzione di nuovi ispettori, l'INL assicura una specifica formazione iniziale in cui è previsto anche lo studio delle tematiche più rilevanti, ad esempio quelle relative al lavoro agricolo (con i connessi ambiti del caporalato e del grave sfruttamento lavorativo dei migranti) e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le principali novità normative e interpretative e le criticità operative costituiscono, inoltre, oggetto di specifiche iniziative di aggiornamento periodico degli ispettori in servizio.

- 
- ❖ **Articolo 11 della Convenzione n. 81 e articolo 15 della Convenzione n. 129. Risorse materiali dell'ispettorato del lavoro.** Facendo seguito al precedente commento, il Comitato prende atto dell'indicazione del Governo secondo cui, nel 2022, si è registrato un aumento del 17,6 per cento delle spese per le indennità di missione e di viaggio e che sono stati stanziati circa 8 milioni di euro per il pagamento delle spese relative alle missioni del personale ispettivo. Il Governo indica che l'obiettivo è quello di garantire un aumento del numero di ispezioni effettuate annualmente con l'obiettivo di raggiungere un aumento del 20% entro il 2024 rispetto ai numeri registrati per il periodo 2019-21. Il governo osserva inoltre che il bilancio per la formazione nel 2022 è aumentato del 61,5 % rispetto al 2021, principalmente al fine di soddisfare le esigenze di formazione in materia di SSL degli ispettori. Per quanto riguarda il bilancio dell'INL ricavato dallo stanziamento di fondi derivanti dalle sanzioni irrogate dagli ispettori del lavoro, il Governo indica che il limite stabilito dal D.L. n. 145/2013 e aggiornato dalla Legge n. 145/2018, è di 13 milioni di euro. Per quanto riguarda l'utilizzo di tali risorse di bilancio, il Governo afferma che una quota del 5 per cento è dedicata al finanziamento delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività ispettive, nonché al noleggio di dispositivi di telefonia mobile per le squadre ispettive come previsto dal decreto della Direzione n. 40/2022 sul finanziamento del materiale per l'efficienza delle funzioni ispettive. Il governo indica che il bilancio totale per la fornitura di attrezzature informatiche per il primo anno di servizio di ogni nuovo ispettore può essere stimato

*approssimativamente a 2.600 euro. Il Comitato chiede al Governo di continuare a fornire informazioni sulle risorse finanziarie e materiali destinate all'ispettorato del lavoro in vista della progressiva assunzione di nuovi ispettori.*

\* \* \*

Rispetto ai dati forniti nel precedente rapporto del settembre 2023, si fa presente che nel corso del 2023 si è registrato un aumento del 16,68% delle spese per le indennità di missione e di viaggio e, come nell'anno precedente, sono stati stanziati circa 8 milioni di euro per il pagamento delle spese legate alle missioni del personale ispettivo. Nel medesimo anno, il budget per la formazione è aumentato del 142,49% rispetto al 2022.

In merito al Fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo, si segnala che la legge n. 56/2024 ha aggiornato la misura massima (20% del trattamento economico complessivo lordo annuo) delle risorse che possono essere corrisposte agli ispettori. In base al decreto direttoriale n. 1/2024, come nell'anno precedente, le risorse sono state destinate per una quota del 5% al finanziamento delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di ispezione e per il noleggio di apparecchi di telefonia mobile per il personale ispettivo. Si conferma, infine, che il budget totale per la fornitura di attrezzature informatiche per il primo anno di servizio di ogni nuovo ispettore può essere approssimativamente stimato in circa euro 2.600. Si precisa che gli incentivi corrisposti agli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del lavoro non sono direttamente connessi alle sanzioni irrogate, ma sono legati alle attività effettuate a tutela dei lavoratori, al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati in materia di controlli e ad ulteriori indici, tra i quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo del mezzo proprio per l'effettuazione della vigilanza e la disponibilità a svolgere ispezioni in orari disagiati.

- 
- ❖ **Articolo 13 della Convenzione n. 81 e l'articolo 18 della Convenzione n. 129. Misure con forza esecutiva immediata.** *In risposta al precedente commento del Comitato, il Governo precisa che le misure con forza esecutiva immediata possono essere disposte solo dagli ispettori: (i) in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato I del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; e (ii) quando al momento dell'ispezione, almeno il 10 per cento dei lavoratori non ha avuto il proprio contratto comunicato al competente Centro per l'Impiego o è inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza dei presupposti previsti dalla legge. Il Governo indica che, tenuto conto delle conseguenze della misura di sospensione, e conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale, non è possibile utilizzare un'interpretazione estensiva della norma in questione e applicarla a situazioni che non sono esplicitamente previste dalla legge. Il governo fa riferimento ad altre misure che possono essere adottate dall'ispettore del lavoro in caso di violazioni della SSL, come la messa in mora rilasciata al datore di lavoro con un termine per l'adempimento. Il Comitato chiede al Governo di indicare se, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione n. 81 e dell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione n. 129, gli ispettori del lavoro hanno il diritto di chiedere all'autorità competente l'emissione di ordini o l'avvio di misure con forza esecutiva immediata per situazioni che presentano un pericolo imminente per la salute o la sicurezza che non sono incluse nell'elenco dell'allegato I del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81. Nel caso in cui gli ispettori del lavoro non dispongano attualmente di tale diritto, il Comitato chiede al governo di fornire informazioni sulle misure legislative da adottare o previste per garantire tale diritto.*

\* \* \*

In primo luogo, si ricorda che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del lavoro è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008 "in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro" elencate dall'allegato I al T.U. e – unitamente al provvedimento di sospensione – "può imporre specifiche misure atte

*a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”* (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;124~art14>) .

Si evidenzia, inoltre, che il personale ispettivo – in presenza di illeciti amministrativi (che, si ricorda, in materia di sicurezza del lavoro sono relativamente pochi e riguardano essenzialmente la violazione di obblighi documentali) – provvede ad irrogare le relative sanzioni, mentre in presenza di **illeciti penali** di natura contravvenzionale (puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), applica le disposizioni in materia di prescrizione obbligatoria (art. 301 del d.lgs. n. 81/2008) (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>).

Con il suddetto provvedimento di prescrizione, l’ispettore del lavoro, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, indica al datore di lavoro autore della violazione i termini e le condizioni per sanare le irregolarità accertate.

Si ricorda, inoltre, che il personale ispettivo è tenuto a riferire all’Autorità Giudiziaria – inviando al Pubblico Ministero (PM) del Tribunale competente per territorio – la notizia di reato (art. 347 del Codice di procedura penale), per l’apertura del relativo procedimento penale. Il procedimento rimane sospeso in attesa dell’esito della prescrizione: se il contravventore adempie alla prescrizione entro i termini assegnati, ripristinando le condizioni di sicurezza e pagando l’ammenda, il reato si estingue ed il PM, avuta l’informazione dall’ispettore del lavoro, chiude il procedimento con un provvedimento di archiviazione <https://www.altalex.com/documents/news/2014/01/15/attività-a-iniziativa-della-polizia-giudiziaria>.

In caso di pericolo imminente, l’ispettore del lavoro può fare ricorso al **sequestro penale**, ai sensi degli articoli 354 e 355 del Codice di procedura penale, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro le successive 48 ore. La circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i rapporti tra il provvedimento di sospensione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 e il sequestro penale [https://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2015/10/MLcirc33\\_2009.pdf](https://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2015/10/MLcirc33_2009.pdf).

Il personale ispettivo, inoltre, nella redazione delle informative alla Procura della Repubblica competente, dedica specifica attenzione alla valorizzazione di tutti gli elementi utili al rilascio del parere favorevole del Procuratore e alla possibile riduzione dei tempi di emissione - da parte dell’Ufficio immigrazione della Questura - dei permessi di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo e permessi di residenza speciale previsti dall’articolo 18, comma 1, e articolo 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286/1998 (la collaborazione della vittima, la situazione di violenza e grave sfruttamento, la condizione di pericolo, etc.).

Questa attività dell’ispettore del lavoro è finalizzata a facilitare l’adozione di un provvedimento di particolare tutela del lavoratore.

Gli ispettori del lavoro, infine, contribuiscono anche all’attivazione di opportuni canali per la presa in carico, la messa in protezione e il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento, attraverso il supporto dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) e la collaborazione con i diversi enti e associazioni che compongono la rete antitratta a livello territoriale.

- 
- ❖ **Articoli 20 e 21 della Convenzione n. 81 e Articoli 26 e 27 della Convenzione n. 129. Contenuto dei rapporti annuali di ispezione del lavoro.** Il Comitato rileva che, in risposta alla sua precedente osservazione, il governo indica che, ad oggi, le relazioni annuali di ispezione del lavoro indicano solo il numero di lavoratori tutelati attraverso l’attività di ispezione, ma non il numero totale di lavoratori occupati nello stabilimento sottoposto a ispezione. Il Governo indica che il sistema informativo in uso non consente l’estrazione di tali dati. Tuttavia, nell’ambito delle azioni già intraprese per migliorare l’efficacia e la completezza dei sistemi informativi dell’INL, sarà possibile, tra l’altro, ottenere informazioni sul numero complessivo di lavoratori occupati nel singolo stabilimento al momento dell’ispezione. A questo proposito, il Comitato ricorda l’indagine generale sull’ispezione del lavoro del 2006, paragrafo 326, in cui ha indicato che le statistiche sul numero di luoghi di lavoro soggetti a ispezione e sul numero di lavoratori ivi occupati sono essenziali per la valutazione delle risorse necessarie all’ispettorato del lavoro e che senza tali dati è impossibile valutare il livello di copertura ispettiva rispetto al numero di luoghi di lavoro soggetti a ispezione. Pertanto, il Comitato chiede al Governo di continuare a fornire informazioni sulle misure adottate al fine di garantire che i rapporti di ispezione del lavoro includano statistiche sul numero di luoghi di lavoro soggetti a ispezione e sul numero di lavoratori

*ivi occupati, in conformità con l'articolo 21, lettera c), della Convenzione n. 81 e l'articolo 27, lettera c), della Convenzione n. 129. Il Comitato chiede inoltre al Governo di continuare a fornire informazioni sulle misure adottate al fine di migliorare l'efficacia del sistema informativo dell'INL, comprese le eventuali iniziative intraprese al fine di istituire una banca dati integrata in coordinamento con le diverse agenzie e organismi che svolgono compiti ispettivi del lavoro, come richiesto dal CAS.*

\* \* \*

Come già comunicato nel precedente rapporto 2023, i rapporti annuali sui risultati dell'attività di vigilanza dell'Agenzia sono pubblicati in una pagina dedicata del sito web dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) al seguente indirizzo: <https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/rapporti-annuali-sullattività-di-vigilanza-in-materia-di-lavoro-e-previdenziale/>.

Si conferma che nei rapporti annuali pubblicati viene indicato il numero dei soggetti interessati dagli illeciti rilevati e non anche di quelli per i quali l'esito degli accertamenti è risultato regolare: si segnala, peraltro, che prossimi aggiornamenti dei sistemi informativi dell'INL consentiranno di corrispondere alle richieste dell'OIL, permettendo l'acquisizione automatica del dato dell'organico aziendale delle imprese sottoposte a controllo dal database del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato alle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro.

Si segnala, infine, che è in atto un ulteriore sviluppo e miglioramento dei sistemi informativi dell'INL anche in attuazione degli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra i cui obiettivi è prevista l'istituzione del Portale Nazionale di contrasto al lavoro sommerso. Tale strumento è mirato a concentrare in un'unica banca dati tutte le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza in materia di prestazioni irregolari dei vari organi ispettivi, attraverso l'integrazione e il rafforzamento delle banche dati già esistenti. Il Portale Nazionale, accessibile a tutti gli organismi che effettuano attività di vigilanza del lavoro irregolare, consentirà di programmare efficacemente l'attività di ispezione e di monitorare in maniera efficace il fenomeno del lavoro irregolare su tutto il territorio nazionale.

Si evidenzia che nell'anno 2023 – nelle more della realizzazione del Portale Nazionale, con la conseguente integrazione delle banche dati esistenti relative agli accertamenti operati dai diversi enti ispettivi, prevista dal Piano nazionale per la lotta al sommerso 2023-2025 – a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'INL (adottata con decreto n. 49 del 27/7/2023), è stato introdotto il nuovo sistema gestionale di rilevazione dei dati SMART/ASIL2, in sostituzione del precedente sistema (SGIL/ASIL), che ha modificato la logica di computo di alcune categorie di dati in base alla tipologia di verifica, provvedendo anche ad adeguare le modalità di rilevazione alla differente aggregazione delle strutture territoriali.

Attualmente è, quindi, possibile monitorare la maggior parte dei dati disaggregati (nazionalità, genere, status – Ue, extra Ue, italiano - tipo di violazione, eventuale discriminazione salariale di genere, numero e esito di diffide accertative) con esclusivo riferimento alla vigilanza svolta dagli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

## OSSERVAZIONI

- ❖ *Seguito dato alle conclusioni del Comitato per l'applicazione delle norme (Conferenza internazionale del lavoro, 111a sessione, giugno 2023). Il Comitato prende atto delle Conclusioni del Comitato della Conferenza per l'applicazione delle norme (CAS) sull'applicazione delle convenzioni n. 81 e 129 da parte dell'Italia, in particolare quelle relative a: i) migliorare la raccolta di dati disaggregati sull'ispezione del lavoro, anche mediante l'istituzione di una banca dati integrata in coordinamento con le diverse agenzie e organismi che svolgono compiti di ispezione del lavoro; — estendere la raccolta di dati statistici relativi ai casi di inadempimento degli obblighi contrattuali ai lavoratori in situazione irregolare, al fine di garantire il recupero dei crediti per tali lavoratori, in particolare le retribuzioni e i contributi previdenziali non pagati; iii) dotare l'Ispettorato del lavoro delle risorse necessarie per un'efficace ispezione del lavoro. Il CAS ha inoltre chiesto al governo di fornire informazioni su: i) il numero di lavoratori migranti in situazione irregolare individuati dagli ispettori del lavoro; ii) il ruolo degli ispettori del lavoro nell'informare i lavoratori migranti in merito ai loro*

*diritti in materia di lavoro e nel far rispettare tali diritti; e iii) il numero di permessi di soggiorno rilasciati per "casi speciali" e il risultato della cooperazione di tali persone con i servizi di ispezione.*

*Il CAS ha invitato il Governo ad avvalersi dell'assistenza tecnica dell'ILO per attuare efficacemente tutte le raccomandazioni del Comitato.*

*Il Comitato prende atto con interesse delle informazioni fornite dal Governo nella sua relazione relativa all'istituzione di una tavola rotonda tecnica tripartita incaricata di analizzare le questioni sollevate dal CAS e di individuare le soluzioni più appropriate. Il Governo segnala che il primo incontro si è svolto il 19 luglio 2023, coinvolgendo rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Direttore dell'Ufficio dell'ILO per l'Italia e San Marino, e le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il Comitato chiede al governo di continuare a fornire informazioni sul contenuto e sui risultati delle riunioni della tavola rotonda tecnica tripartita e sul coinvolgimento delle parti sociali nel processo.*

\* \* \*

Per quanto concerne la prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico, si rappresenta che, dopo il primo incontro del 19 luglio 2023, si è tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 16 ottobre 2023, la seconda riunione del tavolo tripartito, con la partecipazione di INL, INPS, Ministero dell'interno, Ministero degli affari esteri e della cooperazione sociale nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la presenza del Direttore dell'Ufficio OIL di Roma.

Il tavolo tecnico ha consentito ai partecipanti di poter analizzare con particolare attenzione i profili evidenziati dal CAS. In particolare, le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali osservazioni e proposte che sono state condivise anche con le altre amministrazioni coinvolte. Il Ministero del lavoro ha in programma di convocare una nuova riunione entro il 2024, al fine di poter analizzare possibili misure.

In merito all'attività di vigilanza, si fornisce di seguito un aggiornamento delle informazioni contenute nel precedente rapporto.

Nel corso del 2023, l'azione di vigilanza del personale ispettivo dell'INL ha consentito di rilevare n. 970 lavoratori migranti extra UE, privi di regolare permesso di soggiorno.

Al fine di assicurare l'effettiva tutela di tali lavoratori, attraverso un'adeguata informazione sui diritti che sono riconosciuti dall'ordinamento italiano, gli ispettori del lavoro curano la compilazione di un modulo (adottato con decreto del Ministero dell'Interno, MLPS e MEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 109/2012), recentemente tradotto in 6 lingue, con il quale sono fornite al lavoratore straniero tutte le informazioni sulle modalità con cui è possibile agire in giudizio con la presentazione di una denuncia, sia direttamente sia tramite sindacati e altre associazioni, al fine di ottenere il riconoscimento delle retribuzioni arretrate per la prestazione di lavoro eseguita, nonché il recupero dei contributi previdenziali dovuto dal datore di lavoro.

Inoltre, al fine di superare la diffidenza dei lavoratori vittime di sfruttamento verso le istituzioni e favorire invece una maggiore collaborazione, gli ispettori del lavoro sono affiancati da mediatori culturali messi a disposizione dall'OIM che possono spiegare ai lavoratori migranti coinvolti nelle ispezioni il ruolo dell'Ispettorato del lavoro e chiarire che l'attività ispettiva è finalizzata alla tutela dei diritti dei lavoratori e che in caso di sfruttamento lavorativo viene accertata la responsabilità del datore di lavoro, mentre le vittime hanno diritto ad utilizzare appositi meccanismi di tutela.

Al riguardo, si precisa che, dai dati forniti dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) emerge che, nell'ambito delle azioni realizzate in attuazione dei suddetti progetti, al 31 dicembre 2023, in 930 casi i lavoratori sono stati assistiti dall'OIM e n.161 di essi hanno ottenuto il permesso di soggiorno quali vittime di sfruttamento lavorativo o sono in attesa del parere favorevole della Procura della Repubblica. Si evidenzia, tuttavia, che tale dato è parziale, in quanto riferito esclusivamente all'azione svolta dai mediatori culturali dell'OIM, in collaborazione con il personale ispettivo dell'INL nell'ambito dei citati progetti.

Nello specifico, nel corso del 2023, sono continuati gli interventi delle *task-force* ispettive organizzate nell'ambito del progetto “A.L.T. Caporalato D.U.E.” (tuttora in corso), che prosegue i precedenti progetti “SU.PR.EME. Italia” e “A.L.T. Caporalato!”, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi.

Le *task-force* sono state costituite con un approccio multi-agenzia, che prevede il coordinamento con autorità locali (Procure della Repubblica e Prefetture), altri enti che hanno funzioni di controllo (INPS e INAIL) e altri organi di vigilanza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Aziende sanitarie locali). Queste attività sono state supportate dal contributo dei mediatori culturali dell’OIM, nella fase dell’accesso ispettivo, in quella preparatoria dello stesso e nella presa in carico delle vittime di sfruttamento per il riconoscimento della condizione di protezione e di accesso ad appositi percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

All'esito dell'azione di vigilanza svolta dalle citate *task-force*, sono state ispezionate 1.910 aziende e sono state controllate 11.090 posizioni lavorative, di cui 2.722 risultate irregolari. Di queste ultime, 1.434 sono riferite a lavoratori extra UE, dei quali 1.118 con permesso di soggiorno e 316 privi di tale documento.

Il 39,8% dei lavoratori (1.083) è risultato occupato in nero e 164 sono risultati vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo, di cui 94 occupati in nero (79 di essi in possesso di regolare documento di soggiorno e 85 senza permesso di soggiorno).

In occasione degli accertamenti, il personale ispettivo ha provveduto al deferimento di 52 trasgressori alla competente Autorità giudiziaria (di cui 16 di nazionalità italiana, 5 cittadini di altri Stati membri e 31 di nazionalità extra UE)

Sono stati inoltre adottati n. 449 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoro nero o irregolarità in materia di salute e sicurezza.

Infine, nell’attuazione da parte del personale ispettivo degli Ispettorati Territoriali del Lavoro delle iniziative di prevenzione e promozione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 124/2004, sono stati effettuati 60 incontri di sensibilizzazione e formazione volti alla prevenzione dello sfruttamento lavorativo e alla tutela delle condizioni di lavoro dignitose e della salute e sicurezza sul lavoro con il coinvolgimento di lavoratori, associazioni datoriali, sindacati, consulenti del lavoro, associazioni, scuole e università, con la partecipazione di circa 800 persone.

---

❖ **Permessi di soggiorno per "casi particolari".** Il Comitato prende inoltre atto delle informazioni dettagliate fornite dal Governo in merito al numero di permessi di soggiorno "casi speciali" rilasciati a seguito della collaborazione di lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno valido con i servizi ispettivi, disaggregati per regione e paese di provenienza. Il Comitato rileva che i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione sociale (art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998) sono stati 384 per il 2021, 315 per il 2022 e 163 per l'anno 2023 (aggiornato al 28 luglio 2023) e quelli per grave sfruttamento lavorativo (art. 22 (12-quater) del medesimo Decreto) sono stati 124 per il 2021, 174 per il 2022 e 117 per il 2023 (aggiornati al 28 luglio 2023).

Pur prendendo atto dei progressi segnalati, il Comitato chiede al governo di continuare a fornire informazioni sul numero di lavoratori migranti irregolari individuati dagli ispettori del lavoro e sulle azioni intraprese dagli ispettori del lavoro per garantire l'applicazione delle disposizioni giuridiche relative alle condizioni di lavoro e alla protezione di tali lavoratori, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo. Il Comitato chiede inoltre al Governo di continuare a fornire informazioni sullo sviluppo di un sistema che consenta la raccolta di dati sul recupero dei crediti salariali e previdenziali specifici per i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, e di fornire informazioni su tali crediti recuperati attraverso la procedura legale esistente, come la conciliazione monocratica e l'avviso certificato di constatazione, possibilmente disaggregati per genere. Chiede inoltre al governo di fornire informazioni sui tempi e sulle risorse dell’ispettorato del lavoro che sono assegnati al compito di verificare la legalità dello status di immigrato nella pratica, in proporzione al tempo e alle risorse complessive degli ispettori.

Con riferimento ai dati concernenti l'azione di vigilanza mirata alla tutela dei lavoratori migranti impiegati nel settore agricolo, si segnala che in occasione degli interventi ispettivi delle *task-force* nell'ambito del citato progetto "A.L.T. Caporalato D.U.E." sono state ispezionate 619 aziende agricole.

I suddetti controlli hanno riguardato 3.753 lavoratori agricoli, di cui 732 risultati irregolari. Di questi ultimi, 419 sono lavoratori extra UE, dei quali 302 con permesso di soggiorno e 117 privi di tale documento.

Il 46,31% dei lavoratori (339) è risultato occupato in nero e 88 sono risultati vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo, di cui 59 occupati in nero (20 di essi in possesso di regolare documento di soggiorno e 68 senza permesso di soggiorno).

In occasione degli accertamenti, il personale ispettivo ha provveduto al deferimento di 33 trasgressori (datori di lavori, caporali, utilizzatori di manodopera clandestina) alla competente Autorità giudiziaria (di cui 11 di nazionalità italiana, 4 cittadini di altri Stati membri e 18 di nazionalità extra UE).

Sono stati inoltre adottati 113 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoro nero o irregolarità in materia di salute e sicurezza.

In relazione alla richiesta di fornire i dati concernenti la tutela dei diritti economici dei lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, attraverso l'utilizzo degli istituti della conciliazione monocratica e della diffida accertativa (ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 124/2004), si conferma quanto già comunicato nel rapporto dello scorso anno sulle Convenzioni OIL in esame. In tale rapporto, era stato già evidenziato, infatti, che l'Ispettorato Nazionale del lavoro è impegnato in un processo di aggiornamento e rafforzamento delle proprie procedure interne e di implementazione dei sistemi informativi dell'INL, con l'obiettivo di migliorare la raccolta dei dati ispettivi, aumentando il loro livello di disaggregazione, anche per permettere la rilevazione delle informazioni richieste. Le modifiche ai sistemi gestionali dell'INL necessarie all'acquisizione dei dati sugli importi oggetto di diffida accertativa e di verbale di accordo in sede di conciliazione monocratica riferiti a lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, sono state programmate nell'ambito di un articolato programma di sviluppo dei sistemi informativi e gestionali dell'Ispettorato Nazionale che sarà realizzato nei prossimi mesi.

Allo stato, è possibile fornire il dato degli importi complessivamente diffidati e di quelli complessivamente conciliati, distinti per genere e nazionalità del lavoratore.

Nell'anno 2023, gli ispettori del lavoro hanno adottato, sul territorio nazionale, complessivamente oltre 14.000 diffide accertative (il 60% delle quali in favore di lavoratori e il 40% di lavoratrici), per un importo complessivo di 64 milioni e 500 mila euro (il 63% riferito a rapporti di lavoro di lavoratori e il 37% a rapporti di lavoro di lavoratrici).

Come si può rilevare dalla tabella che segue, la nazionalità largamente prevalente è quella italiana tanto in relazione al numero dei provvedimenti emessi (82%) quanto in relazione agli importi oggetto di diffida (84%); seguono i lavoratori di nazionalità rumena (5% dei provvedimenti e 4% degli importi), albanese (rispettivamente 3% e 2%) e, con la stessa percentuale del 2% tanto in termini di provvedimenti quanto in termini di importi diffidati, i lavoratori del Marocco e del Bangladesh.

#### DIFFIDE ACCERTATIVE - Nazionalità lavoratori interessati

Nazione nascita	% lavoratori	% importi diffidati
ITALIA	82%	84%
ROMANIA	5%	4%
ALBANIA	3%	2%
MAROCCO	2%	2%
BANGLADESH	2%	2%
PAKISTAN	2%	1%
CINA	1%	2%
UCRAINA	1%	0,..
SENEGAL	1%	0,..
NIGERIA	1%	1%

GERMANIA	0,..	1%
TUNISIA	0,..	1%

Inoltre, sulla base di oltre 6.000 provvedimenti di conciliazione monocratica conclusi con l'intervento degli Ispettorati del Lavoro, i lavoratori (59%) e le lavoratrici (41%) interessati si sono visti riconoscere dai rispettivi datori di lavoro crediti per un totale di circa 26 milioni e 280 mila euro (63% a favore di lavoratori e 37% di lavoratrici).

Anche in questo caso, come riportato nella tabella che segue, i lavoratori e le lavoratrici interessati erano in larga parte di nazionalità italiana, seguiti da rumeni, marocchini, albanesi e ucraini.

#### **CONCILIAZIONI MONOCRATICHE - Nazionalità lavoratori interessati**

Nazione nascita	% lavoratori	% importi conciliati
ITALIA	78%	75%
ND	6%	12%
ROMANIA	5%	3%
MAROCCHINO	3%	2%
ALBANIA	2%	2%
UCRAINA	2%	1%
BANGLADESH	1%	1%
MOLDOVA	1%	3%
TUNISIA	1%	1%
PAKISTAN	1%	1%

Relativamente alle risorse assegnate per i controlli ispettivi a tutela dei lavoratori migranti, si ribadisce che le risorse dell'Ispettorato Nazionale del lavoro sono destinate a pianificare e realizzare l'intera azione di controllo che l'ordinamento italiano affida all'INL, e il loro utilizzo non è distinto in base alla tipologia di controllo, alla nazionalità dei lavoratori o alle violazioni di cui gli stessi sono vittime. getto. I lavoratori che si trovano sul territorio italiano sono tutti uguali per la legge nazionale e sono titolari degli stessi diritti, senza distinzioni e discriminazioni.

Con particolare riferimento alla vigilanza a tutela dei lavoratori migranti, si evidenzia inoltre che, a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l'Ispettorato Nazionale del lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo si è impegnato a sostenere l'esecuzione del Progetto A.L.T. Caporalato D.U.E. (che ha avuto inizio in data 1° dicembre 2022, di durata pari a 24 mesi, recentemente prorogata per ulteriori 6 mesi) con un finanziamento di complessivi euro 6.000.000,00.

Infine, riguardo al tempo dedicato all'azione di vigilanza a tutela dei lavoratori migranti, si segnala che nel corso dell'anno 2023, nell'ambito del Progetto "A.L.T. Caporalato D.U.E.", sono stati effettuati 1.910 accessi ispettivi da parte delle diverse *task force* costituite a livello territoriale.

**Allegati:**

A – Elenco delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui è trasmesso il presente Rapporto.

\* \* \* \* \*